

TRIBUNALE DI TRIESTE
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

Il Giudice, dott. Gloria Carlesso

rilevato che il procedimento di amministrazione di sostegno è stato promosso dal signor Pxxx Axxx nell'interesse della sorella Pxxx Sara, affetta da sindrome di Down, *“per il compimento di tutti gli atti giuridici che dovranno essere compiuti dalla beneficiaria”*;

sentiti i genitori di Pxxx Sara e quest'ultima personalmente,

questo giudice ritiene di respingere la richiesta di apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno della medesima per i seguenti motivi:

non vi è dubbio che Pxxx Sara è affetta da una infermità (*sindrome di Down con disturbi comportamentali e insufficienza mentale*) tale da impedirle di provvedere autonomamente ai propri interessi, tuttavia questa situazione non è di per sé sufficiente per determinare l'avvio del procedimento richiesto;

si consideri invero che nella situazione concreta a ogni incombenza relativa alle necessità di assistenza, mantenimento e cura di Pxxx Sara – che sta frequentando una scuola speciale di formazione professionale - provvedono attualmente i genitori con i quali la medesima convive, i quali gestiscono anche il modesto reddito di cui è titolare (solo la pensione di invalidità di circa 200 euro al mese);

va evidenziato che i genitori hanno dichiarato che attualmente non vi è il bisogno di un “tutore” ma di aver promosso il procedimento perché potesse fungere da “tutore” della figlia il fratello Alessandro laddove essi fossero venuti a morire prima e che lo stesso potesse essere dotato dei poteri necessari per gestire anche nell'interesse della sorella il patrimonio destinato a cadere in successione dopo la loro morte;

l'intenzione di designare un amministratore di sostegno per il caso, futuro e incerto, in cui i genitori vengano a mancare prima della figlia Sara, non può dare luogo di per sé ad alcun procedimento di amministrazione di sostegno ai sensi dell'art 404 cc che risponde alla esigenza di dotare una persona di assistenza laddove si trovi *hic et nunc* nell'attuale impossibilità di provvedere ai propri interessi;

nel caso in esame poi la nomina di un amministratore di sostegno – diverso dai genitori rischia di sovrapporre ora una figura di rappresentante di Sara Pxxx ai genitori medesimi che già provvedono (e compiutamente) agli attuali interessi della figlia, la quale non è titolare di beni immobili né di un patrimonio, e che vive in un ristretto ambito territoriale e familiare di per sé adeguatamente protetto (si consideri il fatto ad esempio che viene mandata dalla madre a “fare la spesa” presso negozianti che la conoscono bene);

la diversa opinione, sottesa all'avvio di questo procedimento, e consistente nel prevedere la necessità di un amministratore di sostegno sempre e in ciascuna situazione di bisogno, comporta una necessaria “istituzionalizzazione” di ogni figura di “assistente”, e tradisce, a parere di questo giudice, la lettera e lo spirito della legge: si consideri infatti l'art. 404 cod.civ nel disporre che la persona può essere

assistita prevede un margine di scelta sia in capo all'amministrando sia in capo ai soggetti legittimati a proporre il ricorso; e detta scelta viene ribadita e rafforzata laddove si prevede, per i soggetti responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nella cura e assistenza della persona, l'obbligo di proporre al giudice il ricorso "ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno (vds art. 406 cod civ.);

l'avvio del procedimento sempre e comunque, senza una articolata valutazione della situazione della persona in difficoltà rischia poi di allargare a dismisura l'ambito di concreta applicazione dell'istituto, sino a renderlo praticamente inefficace perché in concreto non gestibile nei tempi e modi previsti dal legislatore;

ritenuto pertanto, in relazione agli interessi cui occorre in concreto attualmente provvedere nel caso di Pxxx Sara, e in considerazione della protezione "naturale e familiare" di cui già gode, che non sussistano i presupposti per adottare un provvedimento di amministrazione di sostegno nei termini in cui è stato richiesto

Visti gli artt. 404 e ss cod.civ

Rigetta

Il ricorso

Si comunichi al PM e al ricorrente presso il domicilio eletto

Trieste 24 gennaio 2006

IL GIUDICE TUTELARE
Dott.Gloria Carlesso